RISCOSSO DIRITTO DI REGISTRAZIONE
ESENTE CONTRIBUTO

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
F. ZARDO e G. ZARDO
Via C. Mirabello, 17 - 00195 ROMA
Tel. 3729559 - 3729168
C.F. e P. IVA 04723981009

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

S. 9753/

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.R. 23504

Il Giudice di Pace di Roma, sezione VII^, dott. Alberto Campagnola ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.85350/02 R. G. promossa da:

C[redacted] SPA in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente con sede in Roma via d[redacted], elettivamente domiciliata in Roma via C. Mirabello 17 , presso e nello studio degli avv.ti Fulvio Zardo e Giobbe Zardo . che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente come da delega a margine dell'atto di citazione

= ATTRICE =

CONTRO

M[redacted] elettivamente domiciliato in Roma viale [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti rogata dal Consigliere di Legazione presso l'Ambasciata d'Italia in Messico in data [redacted].

=CONVENUTO =

Corris
in ma
€ 3,10
N. 2
N. .....
facciate
da Roma
2 Roma 200
IL SEG
29/4/0

Avente per oggetto: pagamento spese per viaggio di trasferimento da Roma a Città del Messico

Passata in decisione all'udienza del 23.10.03 sulle seguenti conclusioni delle parti:

Nell'interesse della parte attrice:

Piaccia al Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inadempienza contrattuale del sig. M[redacted] e che il medesimo è debitore della società attrice , per il titolo dedotto in premessa , della somma di € 1.930,52 ; per l'effetto condannare il convenuto al pagamento di detta somma in favore della C[redacted] oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a far data dal 23.10.01 , data di ricezione della mora.

Con vittoria di spese , competenze ed onorari

Nell'interesse del convenuto;

1) in via preliminare accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di credito vantato dall'attrice ai sensi dell'art. 2951 c.c. ;
2) in subordine dichiarare l'estromissione del convenuto dal presente giudizio autorizzando la chiamata in causa del Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell'art. 106 c.p.c.
3) nel merito , in via principale , respingere la domanda formulata dalla C[redacted] s.p.a. perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata

d) sempre nel merito dichiarare tenuto il Ministero degli Affari Esteri a tenere indenne il sig. [redacted] di quanto sarà eventualmente condannato a pagare , per l'effetto condannando lo stesso Ministero al pagamento di tale somma nei confronti dell'attrice.

Con vittoria di spese , competenze ed onorari .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato la C[redacted] s.p.a. , in persona del suo legale rappresentante p.t. , con sede in Roma via [redacted] , premesso che svolge attività di spedizioniere e di trasportatore internazionale di cose e in particolare di masserizie dei dipendenti della Pubblica Amministrazione che per ragione di servizio si trasferiscono all'estero, faceva presente che nel 1998 forniva un preventivo al sig. M[redacted], funzionario del Ministero degli Esteri, per il trasferimento da Roma a Città del Messico. Il preventivo veniva accettato ed, eseguito il trasporto delle masserizie veniva emessa fattura di £ 25.257.883 in conformità del preventivo.

Il sig. M[redacted] versava un primo acconto di £ 16.000.000 e una successiva somma di £ 5.519.880 che la Società C[redacted] tratteneva a titolo di acconto rispetto al maggiore importo di £ 9.257.883=

Il convenuto pur ritenendo dovuta la differenza di £ 3.738.000 (vedasi lettera del 20.7.2001 al Ministero degli Esteri) in quanto riferita al trasporto del container da parte della Ditta Transporter [redacted] alla sua residenza non provvedeva a versarla per averne il Ministero degli Affari Esteri negato il rimborso.

Nella udienza del 28.01.03 questo giudicante rigettava la richiesta del convenuto di chiamata in causa del Ministero degli Esteri ritenendo il Ministero stesso estraneo al contratto di trasporto e spedizione instauratosi fra le parti.

Nella udienza del 6.5.2003 veniva esaminata l'ulteriore eccezione di prescrizione del diritto di credito per essere stato vantato dalla società attrice oltre il decorso del termine previsto dall'art. 2951 del c.c.

In proposito parte attrice faceva notare che il mandato all'incasso firmato dal convenuto aveva data successiva al saldo versato dal Ministero degli Esteri per le spese di trasporto del 27.10.2000 ed osservava che la messa in mora del M[redacted] avvenuta in data 23.10.01 doveva considerarsi pertanto operata entro il termine di 18 mesi previsto dalla norma summenzionata

Insisteva nell'eccezione il convenuto sostenendo che il termine di prescrizione poteva essere interrotto soltanto con atto proveniente dal titolare del diritto e che la documentazione prodotta dall'attrice era priva del requisito di ricognizione del debito.

Nella udienza del 23.10.03 le parti depositavano note conclusive e chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

a preliminare questo giudice non ritiene che il diritto di credito debba considerarsi prescritto a a dell'interruzione operata dal soggetto passivo del rapporto ai sensi di quanto disposto art. 2944 del c.c.

g. M[redacted] ha effettuato il pagamento del debito nei riguardi della società attrice con mandato ncasso avente valuta del 26.2.2001 e il mandato fa seguito al pagamento del saldo da parte del nistero degli Esteri avvenuto in data 27.10.2000 (lettera inviata per conoscenza alla società adini) e quindi entro il termine di 18 mesi previsti dall'art. 2951 co 2° del c.c.

iene questo giudicante che la documentazione depositata dalla società C[redacted] sia idonea a nostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione ad opera del convenuto

l resto l'attore non poteva sapere, fino al momento dell'avvenuto pagamento, che sarebbe stata erata una decurtazione sulla maggior somma richiesta .

ale proposito la Suprema Corte ha più volte stabilito che la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 può essere interrotta da qualsiasi manifestazione di volontà che implichi l'ammissione l'altrui credito nonché da atti che dimostrino la consapevolezza dell'esistenza del debito o fatti ompatibili con la volontà di non riconoscere il diritto (Cass.sentenza n 91 del 23-4-1992

l merito ritiene questo Giudice che il pagamento parziale del debito da parte del soggetto passivo l rapporto sia stato ampiamente dimostrato dalla documentazione in atti e che il riconoscimento l residuo debito sia stato ammesso dallo stesso convenuto quando con lettera del 20.7.2001 iedeva al Ministero degli Esteri di rivedere il prospetto della liquidazione delle spese di asferimento da lui presentato avendo potuto accertare che la somma trattenuta era servita al asferimento dal deposito container in Messico alla sua residenza.

vero risulta dagli atti che il mancato rimborso della somma per cui è causa da parte del Ministero gli Esteri trae origine da una operazioni di trasferimento delle masserizie dal porto alla residenza ll'interessato ritenuto erroneamente dal Ministero degli Esteri come doppio posizionamento elle masserizie e come tale non rimborsabile .

ale inconveniente non può tuttavia rilevare in questa sede trattandosi di altro vincolo contrattuale, isciplinato da speciale normativa , insorto in funzione del rapporto di dipendenza del sig. M[redacted] ugi con il proprio datore di lavoro

l merito ritiene pertanto questo giudicante che il fatto costitutivo della domanda é provato dalla ocumentazione in atti la quale fornisce conferma che la Società C[redacted] é creditrice nei onfronti del sig. M[redacted] della somma richiesta con l'atto di citazione, avendo il convenuto messo di pagare l'importo in fattura relativo al posizionamento del container dal porto di sbarco elle masserizie alla propria residenza come da dichiarazione della Ditta che ha operato il trasporto [redacted] del 18.4.2001

a domanda risulta pertanto fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.

er quanto precede, il convenuto M[redacted] deve essere condannato al pagamento del debito di 3.738.000 pari ad € 1.930,52 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo..

convenuto va anche condannato al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate, in assenza di notula, come in dispositivo e in via equitativa, tenuto conto della entità della causa.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda proposta dalla Cittadini SPA in persona del legale rappresentante p.t. ,e condanna il convenuto M[redacted] al pagamento in favore della predetta parte attrice, della somma di € 1.930,52 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna inoltre parte convenuta a pagare le spese processuali sopportate dalla Società attrice, liquidandole in via equitativa, tenuto conto della entità della causa, in € 800.,00 oltre IVA e CAP, come per legge.

Roma, li... 20/11/03

IL GIUDICE DI PACE

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Carla Panicucci

Depositato in Cancelleria
Roma, li 24 MAR. 2004

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Carla Panicucci